

questa elezione, il giudice del tribunale civile e correzionale di Arezzo, avvocato Girolamo Giuntini, destinato a termini della legge elettorale a presiedere provvisoriamente quella sezione, dichiarò che tanto nel primo, quanto nel secondo squittinio, nessuno degli elettori di essa si è presentato a votare pella costituzione definitiva dell'ufficio elettorale e tanto meno per la elezione del deputato.

Per quanto deplorabile sia questo fatto che gli elettori della sezione di Badia non siano intervenuti a dare il loro voto, l'ufficio VII, in nome del quale riferisco, ritenne però che non potesse influire sulla validità di questa elezione. Confidando che quegli elettori in avvenire sapranno meglio apprezzare il diritto elettorale garantito dallo Statuto, diritto il più prezioso, che in un Governo libero possa competere ai cittadini, mi ha dato l'incarico di proporvi la validità di questa elezione avvenuta nella persona del conte Enrico Fossonbroni.

(La elezione è convalidata.)

PIOLTI DE' BIANCHI, *relatore*. L'ufficio I mi ha dato l'onorevole incarico di riferire intorno alla elezione dell'ottavo collegio di Napoli, nella persona del signor Ciccarelli Pasquale.

L'ottavo collegio di Napoli conta 1223 elettori divisi in 4 sezioni.

Nel primo scrutinio, avvenuto nella giornata del 6 maggio, prefissa dal decreto regio di convocazione, votarono 396 elettori; e si raccolsero 250 voti sulla persona del signor Ciccarelli Pasquale; 124 sul signor generale Luigi Mezzacapo, oltre 6 schede che erano intestate al generale Mezzacapo senza indicazione di prenome, per cui non si poterono attribuire al medesimo generale Luigi. Alcuni altri voti andarono dispersi.

In questa prima votazione non avvennero irregolarità, se non una, che diede luogo alla protesta di un elettore.

Questa irregolarità occorse in una sezione nell'occasione della costituzione dell'ufficio definitivo. Votarono per la costituzione di tale ufficio 80 elettori. Numerate le schede si trovarono in numero di 80. Finito lo squittinio, venne composto l'ufficio definitivo in modo che chi ebbe più voti ne ottenne 55, chi ne ebbe meno, 34. Dopo i membri chiamati a comporre l'ufficio definitivo, chi ottenne più voti ne ebbe 29.

Terminato lo spoglio si ricontarono le schede, e invece di 80 se ne trovarono 82. Nacque questione se fosse valida la votazione. L'ufficio provvisorio, alla maggioranza di 3 voti contro 2, decise che fosse valida perchè le due schede di più trovate dopo non avrebbero potuto variare i risultati della votazione, in quanto che, come dissi, tra chi ebbe minor numero di voti e fu chiamato a compire l'ufficio definitivo, e chi ne ebbe più fra que' che rimasero esclusi, vi fu la differenza di 5 e non di due voti.

Eccetto questa ora accennata, nella prima votazione non avvennero nè proteste nè inconvenienti.

Nessun candidato avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge, si dovette passare alla votazione di ballottaggio, nel successivo giorno 13 maggio, tra i due candidati che aveano ottenuto un maggior numero di suffragi, cioè tra i signori Pasquale Ciccarelli e Luigi Mezzacapo. A questa seconda votazione intervennero 511 elettori, ed i suffragi furono così ripartiti: il signor Pasquale Ciccarelli ottenne 318 voti, ed il signor generale Luigi Mezzacapo 181. Furono dichiarate nulle 12 schede, o perchè attribuite a' candidati che non erano in ballottaggio, o perchè scritte in modo confuso, o perchè trovate bianche. Uno di questi voti era diretto a Ciccarelli Giuseppe, altro a Cicarello Niccolò.

Intorno a questa seconda votazione vi sono proteste in tre sezioni, d'uno o di due elettori per sezione. Per amore di sollecitudine riassumerò in ordine di materia tutte le proteste e le obiezioni fatte in proposito, i motivi adottati essendo quasi identici nell'una e nell'altra sezione. Uno degli appunti che fu fatto in due sezioni, si è che le liste affisse nella sala elettorale non erano autenticate, anzi in una s'aggiunge che nemmeno le liste adoperate dagli scrutatori erano autenticate. Gli uffici delle due sezioni ove avvennero le proteste, oppongono che queste liste sono a stampa, meno sette od otto nomi manoscritti aggiunti in separato foglio, che vennero comunicati dal municipio; che erano identiche a quelle state approvate e sottoscritte dal prefetto; che l'obbligo dell'autenticazione sulla copia presentata negli uffici non è prescritta dalla legge; che basta che la sincerità di queste liste non venga impugnata; che quindi non era il caso di attenersi a tale obiezione. Un altro appunto, mosso in tre sezioni, è questo, che nella sala delle votazioni non fu affisso il decreto di convocazione del collegio. A ciò fu risposto che l'affissione del decreto non è obbligatorio, perchè non è portata dalla legge, ma soltanto da una circolare ministeriale; si aggiunse che se non era affisso nella sala il decreto, era però affisso l'avviso del municipio che portava la convocazione, e nel quale si citava la data ed il numero del decreto regio di convocazione.

Una terza obiezione fu che non si chiese il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali a ciascun elettore. In una sezione si disse che questo certificato non fu chiesto agli elettori all'atto della votazione; in un'altra sezione, che non fu chiesto nè all'atto della votazione, nè alla porta. Gli uffici delle due sezioni, ove avvenne questa osservazione, rispondono che alla porta vi erano persone incaricate di constatare che quelli che entravano erano muniti di certificato; rispondono che al banco dell'ufficio, quando si vota, non è obbligatoria la produzione del certificato; che furono ammessi a votare soltanto individui conosciuti personalmente dai membri dell'ufficio; che quando invece si presentò persona meno nota, si chiese il certificato e si constatò la